

Regolamento della Didattica Digitale Integrata

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTA** la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTO** il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- VISTA** l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
- VISTO** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
- VISTO** il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
- VISTA la Procedura standard adottata dalla scuola per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 a.s. 2020-2021;**
- CONSIDERATE** le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
- CONSIDERATA** l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;
- CONSIDERATA** l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
- CONSIDERATA** l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l'ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all'esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2,

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica Digitale Integrata (DDI).

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della *Didattica Digitale Integrata* dell'Istituto Liceo Euclide di Cagliari.
2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato, su proposta del Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei Docenti.
3. Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato su proposta del Collegio dei Docenti.
4. Il Dirigente scolastico dispone la pubblicazione del presente Regolamento sul sito web istituzionale della Scuola all'Albo pretorio.

Art. 2 – La Didattica Digitale Integrata (DDI)

1. A seguito dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all'articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicuri le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione.
2. Gli alunni e i docenti in condizioni di effettiva malattia (legata o no al SARS-CoV-2), certificata dal medico curante, non saranno impegnati nelle attività della DDI.
3. Per *Didattica Digitale Integrata* (DDI) si intende una metodologia di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che, in condizioni di emergenza, integra o sostituisce, l'attività didattica in presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e di nuove tecnologie.
4. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo *lockdown*, sia in caso di quarantena, sia in caso di isolamento di singole studentesse e singoli studenti, o di interi gruppi classe.
5. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti con fragilità debitamente certificate, relative alle condizioni di salute, che potrebbero determinare, in caso di infezione da Sars Cov-2, conseguenze più gravi, consentendo loro di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.
6. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, o altre esigenze specifiche documentate.
7. La DDI consiste in *Attività Integrate Digitali* (AID) che possono essere distinte in due modalità, sincrone e asincrone, sulla base dell'interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:

- Attività sincrone, ovvero svolte con l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:
 - Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche le verifiche degli apprendimenti;
 - Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali di vario tipo in tempo reale.
 - Attività asincrone, ovvero senza l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l'ausilio di strumenti digitali, quali:
 - la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall'insegnante;
 - l'ascolto di materiale audio predisposto o indicato dall'insegnante;
 - l'attività di approfondimento individuale o di gruppo con l'ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall'insegnante.
8. La progettazione della DDI da parte del Consiglio di classe assicura la sostenibilità delle attività, sia da parte dei docenti che da parte degli studenti, cercando di garantire un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, e l'inclusione degli alunni, evitando un eccessivo carico di lavoro e la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza.
 9. La progettazione della DDI deve tener conto delle eventuali misure dispensative e degli strumenti compensativi da impiegare per i BES/DSA come stabilito nei Piani Didattici Personalizzati (PDP).
 10. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe, curando l'interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità, in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.
 11. L'Animatore digitale e i docenti del *Team di innovazione digitale* garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando:
 - Attività di formazione interna e di supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente ed eventualmente per gli alunni delle prime classi.
 - Attività di formazione sui rischi derivanti dall'utilizzo della rete e in particolare sul reato di cyberbullismo rivolte alle studentesse e agli studenti dell'Istituto.

Art. 3 – Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all'Istituto sono:
 - Il Registro elettronico *Argo Scuolanext* per registrare dal punto di vista amministrativo le presenze dei docenti e degli studenti, l'attività svolta, l'annotazione dei compiti, la condivisione di materiale didattico e le comunicazioni scuola-famiglia.
 - La *Google Suite for Education* (o *Gsuite*), piattaforma che risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy e che integra in funzione didattica il registro elettronico.
2. Nell'ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale antimeridiano delle lezioni sincrone stabilito per la classe. Nelle note l'insegnante specifica l'argomento trattato e/o l'attività svolta.
3. Nell'ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano nel Registro elettronico, sezione "Compiti assegnati", l'attività richiesta al gruppo di studenti, avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo.
4. L'insegnante crea dal suo account istituzionale, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su *Google Classroom*. L'insegnante invita al corso tutte le studentesse e gli studenti della classe, i quali utilizzano esclusivamente gli indirizzi email forniti dall'istituzione scolastica.
5. *Google Classroom* utilizza *Google Drive* come sistema *cloud* per il tracciamento e la gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un archivio digitale.

Art. 4 – Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico

1. Nel caso sia necessario attuare l'attività didattica interamente in modalità a distanza, in caso di nuovo *lockdown* o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale antimeridiano delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico.
2. A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di almeno 20 unità orarie da 50 minuti ciascuna di attività didattica sincrona con l'intero gruppo classe, avendo cura di assicurare adeguato spazio a tutte le discipline.
3. Tale riduzione dell'unità oraria di lezione è stabilita:
 - per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza;
 - per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in *smart working*.

4. Tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia del personale docente, tale riduzione della durata dell'unità oraria di lezione contemplata nelle Linee guida per la DDI (Allegato A Decreto del Ministro dell'Istruzione 26/04/2020, n. 39) non va recuperata da nessuna delle componenti, essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza.
5. Sarà cura del Consiglio di Classe programmare e calibrare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e *online/offline*.
6. Le consegne relative ai compiti giornalieri e alle AID asincrone devono essere assegnate con congruo anticipo, per consentire agli studenti di organizzare la propria attività di studio.

Art. 5 –Modalità di svolgimento delle attività sincrone

1. Nel caso di videolezioni rivolte all'intero gruppo classe e/o programmate nell'ambito dell'orario settimanale, l'insegnante avvierà direttamente la video lezione utilizzando *Google Meet*.
2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza concordate dal Consiglio di classe (recuperi, incontri con esperti, etc.), l'insegnante invierà l'invito su *Google Meet*.
3. All'inizio della videolezione, l'insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. **L'assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.**
4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:
 - accedere alla lezione solo con l'account di istituto. Il link di accesso è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe;
 - accedere alla lezione con puntualità, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale delle videolezioni o dall'insegnante. In caso di ingresso in ritardo, l'insegnante avrà cura di prenderne nota sul registro di classe;
 - tenere il cellulare spento durante la videolezione;
 - silenziare il microfono e attivarlo solo su richiesta del docente;
 - partecipare con la videocamera attivata in un ambiente adatto all'apprendimento, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività.
Il docente avrà cura di valutare eventuali motivazioni avanzate dagli allievi per partecipare con la videocamera disattivata. L'accesso alla videolezione con la videocamera disattivata senza permesso può comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari.
5. Gli insegnanti possono utilizzare, oltre il registro elettronico, *Google Classroom* come piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all'interno del gruppo classe o per piccoli gruppi.

Art. 6 – Modalità di svolgimento delle attività asincrone

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, nel pieno rispetto della libertà d'insegnamento, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di Classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale, evitando eccessivi carichi di lavoro per le studentesse e gli studenti.
2. Gli insegnanti possono utilizzare, oltre il registro elettronico, *Google Classroom* come piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all'interno del gruppo classe o per piccoli gruppi.

Art. 7 – Norme comportamentali relative all'utilizzo degli strumenti digitali

1. *Google Meet* e, più in generale, *Google Suite for Education*, possiedono un sistema di controllo efficace e puntuale che permette all'amministratore di sistema di verificare quotidianamente i *log* di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l'orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.
2. Le comunicazioni tra i docenti, gli alunni e le famiglie devono avvenire solo nei giorni di attività didattica, rispettando il diritto alla disconnessione di tutte le componenti.
3. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla *Google Suite for Education* sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l'utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano da: attività didattiche, comunicazione istituzionale della Scuola o comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua *privacy* e del ruolo svolto.
4. In particolare, è assolutamente vietato alle studentesse e agli studenti:
 - a) produrre e/o diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni;
 - b) diffondere o divulgare i materiali didattici di qualunque tipologia prodotti esclusivamente ai fini dello svolgimento della lezione;
 - c) disturbare lo svolgimento delle stesse;
 - d) utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.
5. Il mancato rispetto da parte delle studentesse e degli studenti di quanto stabilito può portare all'attribuzione di provvedimenti disciplinari, come stabilito nel Regolamento d'istituto, con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 8 – Alunni con disabilità, DSA e BES

1. Per gli studenti con disabilità, con DSA e, più in generale, per tutti gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES), per gli studenti con cittadinanza non italiana neoarrivati in Italia, le azioni didattiche terranno conto di quanto previsto dai rispettivi piani educativi didattici individualizzati e/o personalizzati (PEI e PDP) e saranno mirate a curare il loro coinvolgimento e la partecipazione attiva, favorendo per quanto possibile la didattica in presenza.
2. I referenti per gli alunni con disabilità, alunni DSA e BES (Gruppo GLI) attiveranno e manterranno la comunicazione e il dialogo con studenti e famiglie per verificare anche eventuali problemi durante la Didattica Digitale Integrata e trovare soluzioni con la collaborazione dei singoli Consigli di Classe.
3. I docenti per le attività di sostegno, in presenza a scuola assieme agli alunni loro affidati, curano l'interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all'alunno medesimo.

Art. 9 – Casi di quarantena/isolamento di una o più classi, di singoli o condizioni di fragilità

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di Prevenzione Territoriale, prevedano l'allontanamento dalle lezioni in presenza **di una o più classi**, prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente Scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente Scolastico.
2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 determinino la quarantena o l'isolamento **di singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi**, i Consigli di Classe attiveranno le modalità per la didattica a distanza rivolta a tali studenti, in modalità sincrona e/o asincrona e il più possibile in concomitanza con lo svolgimento dell'attività del resto della classe, al fine di garantire il diritto all'apprendimento dei soggetti interessati.
3. Al fine di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti in **condizioni di fragilità** documentata nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19, con il coinvolgimento del Consiglio di Classe, nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell'organico dell'autonomia, sono attivati percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto.
4. Nel caso in cui, all'interno di una o più classi, il numero di studentesse e studenti interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposita determina del Dirigente scolastico le attività didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate.

Art. 10 – Docenti in quarantena, isolamento domiciliare o fragilità

In merito ai casi di cui sopra si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell'Istruzione.

Art. 11 – Modalità di verifica e criteri di valutazione degli apprendimenti

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue in generale gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza, con opportune integrazioni esplicitate nel PTOF.

In particolare, sono distinte:

- le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso feedback orali, scritti, grafici o pratici;
 - le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento;
 - le valutazioni intermedie e finali assegnate in sede di scrutinio.
2. **L'insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell'ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza.** Nelle note che accompagnano l'esito della valutazione, l'insegnante indica i nuclei tematici oggetto di verifica ed eventualmente un giudizio sintetico.
 3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse griglie di valutazione riportate nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), con la precisazione che l'impegno, la puntualità e la partecipazione alle attività della didattica a distanza avranno una ricaduta pari a quelle dimostrate nella didattica in presenza.
 4. Nel caso di *lockdown* o di quarantena/isolamento che riguardi un'intera classe, sarà a discrezione del singolo docente considerare l'ipotesi di sostituire le verifiche scritte o pratiche con verifiche orali mirate.
 5. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

Art. 12 – Criteri di valutazione del voto di condotta

1. L'attribuzione del voto di condotta durante l'espletamento della DDI, si baserà sui criteri di valutazione della condotta riportati nel PTOF.
2. Si specifica che le assenze derivanti dalle situazioni di isolamento o quarantena per contrastare la diffusione della pandemia non influiranno sulla valutazione della regolarità della frequenza.
3. Per la valutazione dei comportamenti relativi all'utilizzo degli strumenti digitali si rimanda anche a quanto già espresso negli artt. 5 e 7.

Art. 13– Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali

Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali, è istituito un servizio di comodato d'uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi di connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza, sulla base di criteri stabiliti e approvati dal Consiglio di Istituto.

Art. 14 – Aspetti riguardanti la privacy

Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:

1. Prendono visione dell'Informativa sulla privacy dell'Istituto ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
2. Sottoscrivono:
 - la dichiarazione liberatoria sull'utilizzo della Google Suite for Education;
 - il Patto educativo di corresponsabilità che comprende anche impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo e impegni riguardanti la DDI.
3. Le videolezioni in diretta streaming (sincrona) o registrate (asincrona), sia nella componente audio sia in quella video, e tutti gli altri materiali didattici prodotti e diffusi in formato elettronico, non possono essere in alcun modo divulgati, ma devono rimanere uno strumento a disposizione esclusivamente degli studenti della classe, senza possibilità di condivisione tramite strumenti informatici, poiché sono dati sensibili e tutelati dalle norme sulla difesa della privacy e delle opere intellettuali dell'ingegno.

Cagliari, 14 Ottobre 2020